## Titolo

Riabilitazione – revisione – contestualità - inammissibilità

## Descrizione

E' inammissibile l'istanza di riabilitazione proposta - ancorché in via subordinata - in contestualità con un'istanza revisionale, per sua natura tendente ad ottenere il proscioglimento del sanzionato. La riabilitazione, per contro, presuppone, per dare corpo alla condizione di ammissibilità di cui all'art. 42, lett. c), C.G.S., "*il sincero ravvedimento dell'interessato, deducibile in primo luogo dal riconoscimento delle proprie responsabilità*" (CFA, SS.UU., n. 71/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 76/2022-2023). Ne deriva che, nel corpo dello stesso reclamo, non possono coesistere due *causae petendi* tra loro inconciliabili, l'una fondante su ragioni demolitorie della decisione avversata con l'impugnazione straordinaria, l'altra fondante su ragioni per loro natura conservative ed osservanti della stessa decisione, di cui si chiede - riconoscendone l'autorità - che vengano fatti cessare gli effetti pregiudizievoli. Proprio la ineludibile condizione di resipiscenza del sanzionato, vieppiù rilevante in ambito sportivo, in ragione dei valori e dei principi che informano il relativo ordinamento, si presenta del tutto incompatibile con contestuali istanze volte invece ad ottenere il proscioglimento.

## Stagione Sportiva

2024-2025

## Numero

n. 62/CFA/2024-2025/C

## Presidente

Torsello

## Relatore

Marchese

## Riferimenti normativi

art. 42, comma 1, lettere a), b), e c) CGS

## Provvedimenti

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0062 CFA del 12 dicembre 2024 (Sig. Antonio Bellavista-PF)**